



Valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto merci c/terzi Aggiornamento a marzo 2026

FAI INFORMA 069/2026 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che sul sito del MIT è stato pubblicato, anche a seguito della richiesta fatta dalla scrivente insieme alle Associazioni dell'UN.A.TRAS., l'**aggiornamento a marzo 2026** dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto merci c/terzi.

Si riporta quindi il link al comunicato di ieri del Ministero

<https://www.mit.gov.it/documentazione/valori-indicativi-di-riferimento-dei-costi-di-esercizio-dellimpresa-italiana-di-6>

che evidenzia che sono stati in particolare aggiornate le voci relative al costo delle assicurazioni, del gasolio (anche energia per i mezzi di massa inferiore a 3,5 ton.) e dei pedaggiamenti.

Insieme al comunicato è stata pubblicata la legenda esplicativa e le nuove tabelle dei costi a Marzo 2026 relativamente alle 4 classi di peso così individuate:

- Classe A: veicoli di peso inferiore a 3,5 ton – rimorchi di peso inferiore a 1,5 ton. **Percorrenza media annua 30.000 Km;**
- Classe B: veicoli di peso pari o superiore a 3,5 ton ed inferiore a 12 ton – rimorchi di peso superiore a 1,5 ton ed inferiore a 3,5 ton – semirimorchi di peso inferiore a 5 ton. **Percorrenza media annua 100.000 Km;**
- Classe C: veicoli di peso pari o superiore a 12 ton ed inferiore a 26 ton – rimorchi di peso superiore a 3,5 ton ed inferiore a 7,5 ton – semirimorchi di peso pari o superiore a 5 ton ed inferiore a 19 ton. **Percorrenza media annua 100.000 Km;**
- Classe D: veicoli di peso complessivo superiore a 26 ton – rimorchi di peso superiore a 7,5 ton – semirimorchi di peso superiore a 19 ton. **Percorrenza media annua 100.000 Km.**

Elaborate alcune simulazioni sui nuovi valori di riferimento, sempre sommando solo quelle coinvolte nello specifico trasporto, come indicato nel [decreto dirigenziale n. 279 del 4 agosto 2025](#) , abbiamo ricavato che per la tabella D si hanno degli aumenti del costo al km. da 1,711 a 1,830 nei minimi (circa il 7 %) e da 4,167 a 4,375 nei massimi (circa il 5,16 %).

Da ultimo appare utile ricordare che i menzionati valori indicativi di riferimento hanno valore cogente nei contratti di trasporto non stipulati in forma scritta, come indicato nell'articolo 6, comma 6-bis, del D.Lgv. 286/05.